REGOLAMENTO (CEE) N. 1432/70 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1970

relativo all'adeguamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti in seguito alla svalutazione del franco francese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1586/69 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, si pronunci all'unanimità per ogni singolo prodotto, prima della fine della campagna 1969/1970, in merito all'adeguamento dei prezzi e importi di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso regolamento ai prezzi e importi comuni ; che a tal fine, si deve tener conto della necessità che la regolamentazione non sia di incentivo alla produzione, non provochi oneri inutili per i consumatori, non ostacoli la libera circolazione delle merci e non danneggi gli agricoltori degli altri Stati membri ;

considerando che la situazione economica in Francia aveva consentito di non applicare alcuna riduzione di prezzo rispetto al prezzo comunitario nel settore degli ortofrutticoli, dell'olio d'oliva e del latte scremato in polvere, mentre aveva consentito una riduzione inferiore a quella generale dell'11,11 % per la carne suina, il burro e la carne bovina ;

considerando che tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1586/69, dell'evoluzione dei prezzi sul mercato francese e delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento, in base alle quali l'adeguamento dei prezzi francesi ai prezzi comuni doveva essere effettuato al più tardi all'inizio della campagna 1971/1972, occorre procedere, per i prodotti, per i quali un adeguamento totale non ha ancora avuto luogo, ad una diminuzione della differenza esistente tra i prezzi comuni ed i prezzi applicati in Francia in conformità del suddetto regolamento, od eventualmente alla soppressione di tale differenza ;

considerando che tale decisione deve esser presa in funzione della differenza esistente e della situazione economica del prodotto in esame ;

considerando inoltre che è necessario prevedere la possibilità di tener conto il più rapidamente possibile dello sviluppo economico e di consentire alla Francia un aumento superiore a quello previsto dal presente regolamento ;

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1586/69 il Consiglio avrebbe dovuto pronunciarsi anteriormente al 1° luglio 1970 sull'adeguamento dei prezzi francesi ; che occorre precisare che la mancanza di una decisione del Consiglio non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento ;

considerando tuttavia che la raccolta dei semi di colza e ravizzone si è già iniziata in Francia ; che, al fine di non danneggiare i produttori che hanno già effettuato la raccolta rispetto a quelli che non hanno ancora raccolto i loro semi, occorre prevedere che per i prodotti in questione il presente regolamento prenda effetto dal 1° luglio 1970 ; che tuttavia tale retroattività, tenuto conto dell'attuale inesistenza di scambi con l'estero, deve essere limitata al regime d'intervento e d'aiuto per i semi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I seguenti prezzi che devono essere pagati dalla Francia a norma dei regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli, per gli interventi sul mercato interno, sono diminuiti, sino alla fine della campagna 1970/1971, di :

a) 9,33 % per quanto riguarda il prezzo d'intervento dei semi oleosi ;

b) 8,44 % per quanto riguarda il prezzo d'intervento del grano tenero e del grano duro ;

c) 7,55 % per quanto riguarda il prezzo d'intervento dell'orzo e della segala ;

d) 7,11 % per quanto riguarda il prezzo d'intervento del granturco ;

e) 9,33 % per quanto riguarda il prezzo d'intervento dello zucchero ;

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.

f) 4,53 % per quanto riguarda il prezzo d'intervento del burro ;

g) 3,67 % per quanto riguarda il prezzo di acquisto nel settore delle carni bovine.

2. La riduzione da applicare al prezzo di acquisto valido per i prodotti del settore della carne suina è calcolata in funzione della riduzione di prezzo valido per i cereali che rientrano nella quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nella Comunità di un chilogrammo di carne suina.

3. Il prezzo d'intervento per il riso è adottato al livello comune.

Articolo 2

La Francia può effettuare una riduzione inferiore a quella indicata all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Per quanto riguarda il settore dello zucchero e i semi di colza e ravizzone, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1586/69 sono applicabili sino al 31 luglio 1970.

Articolo 4

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970.

2. Tuttavia esso prende effetto

a) a decorrere dal 1° luglio 1970 per quanto riguarda l'articolo 3 e, per i semi di colza e ravizzone, limitatamente

— al prezzo d'intervento,

— alle maggiorazioni e riduzioni applicabili al prezzo d'intervento,

— all'aiuto alla trasformazione.

b) a decorrere dal 1° settembre 1970, per quanto riguarda il riso ;

c) a decorrere dal 1° ottobre 1970, per quanto riguarda i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHILLER